



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Sezione Energie rinnovabili

Direttiva del 1° gennaio 2025

Copertura dei rischi legati alle reti termiche e agli accumulatori termici a lungo termine

Direttiva

Data: 1° gennaio 2025

Luogo: Berna

Editore:

Ufficio federale dell'energia UFE
CH-3003 Berna
www.bfe.admin.ch

Autore:

Matthias Bendig, UFE

Gruppo di lavoro:

Laura Antonini, UFE
Pierre Christe, UFE

Scopo e valenza della presente direttiva:

La presente direttiva illustra in che forma vengono coperti i rischi secondo gli articoli 21–27 dell'ordinanza sulla protezione del clima (OOCli), in virtù dell'articolo 7 della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli).

Le direttive sono uno strumento ausiliario per interpretare una norma giuridica. Hanno una valenza superiore rispetto alle raccomandazioni (che non sono vincolanti), ma sono meno vincolanti delle ordinanze. La presente direttiva riflette la posizione delle autorità esecutive. In linea di principio non è esclusa la possibilità di deroghe motivate, tuttavia tali deroghe possono essere concesse solo se è fornita la prova che sono comunque rispettate le disposizioni giuridiche a cui la direttiva fa riferimento. In caso di necessità o di modifica della legislazione, si procede al conseguente adeguamento della direttiva.

Ufficio federale dell'energia UFE

Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen; Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Tel. +41 58 462 56 11 · Fax +41 58 463 25 00 · contact@bfe.admin.ch · www.ufe.admin.ch

Indice

Abbreviazioni	4
2 Introduzione	5
3 Basi legali	5
4 Obiettivi dell'articolo 7 LOCl	5
5 Sovvenzionabilità	5
5.1 Diritto di presentare domanda	5
5.2 Rischi coperti	6
5.3 Progetti meritevoli di promozione	6
5.4 Esclusione dalla copertura	7
6 Ammontare e durata della copertura	8
7 Presentazione delle domande	9
7.1 Osservazioni generali	9
7.2 Termini	9
7.3 Requisiti relativi alle domande	9
8 Procedura di aggiudicazione	11
8.1 Esame delle domande e decisione	11
8.2 Revoca e restituzioni	11
8.3 Monitoraggio, reporting e obblighi di trasparenza	11
9 Insorgenza del rischio	11
9.1 Processo	11
9.2 Versamento	12

Abbreviazioni

cpv.	capoverso/i
art.	articolo/i
UFE	Ufficio federale dell'energia
lett.	lettera/e
LEne	legge sull'energia
OEn	ordinanza sull'energia
GO	garanzia di origine
LOCli	legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica
OOCl	ordinanza concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (ordinanza sulla protezione del clima)
IRRU	impianti di incenerimento dei rifiuti urbani

1 Introduzione

Con la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl) il diritto nazionale recepisce gli obiettivi climatici della Svizzera fino al 2050. Secondo la LOCl, le emissioni di gas serra della Svizzera dovranno raggiungere entro il 2050 un saldo netto pari a zero. L'articolo 7 LOCl sancisce una promozione sotto forma di copertura dei rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche.

2 Basi legali

Le basi legali per la copertura dei rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche si rifanno all'articolo 7 della legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl; RS 814.310) e dall'ordinanza del 27.11.2024 sulla protezione del clima (OOCl; RS 814.310.1). Inoltre, si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) e della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

La presente direttiva è un ausilio per l'esecuzione e illustra la procedura per la presentazione e la valutazione di domande di copertura dei rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche (cfr. art. 7 LOCl). La direttiva specifica quali oggetti possono beneficiare del sostegno, la procedura nonché i requisiti per le domande da soddisfare per il versamento degli aiuti finanziari.

La Confederazione ha affidato a un organo esterno i compiti operativi relativi all'esecuzione della LOCl. La segreteria è il primo interlocutore per il sostegno in questo contesto. Le decisioni giuridicamente vincolanti sono prese esclusivamente dalla Confederazione, rappresentata dall'UFE.

3 Obiettivi dell'articolo 7 LOCl

Con una parte degli aiuti finanziari messi a disposizione per promuovere nuove tecnologie (art. 6 LOCl) necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici nel settore dell'industria, la LOCl introduce le coperture dei rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche, anch'esse indispensabili per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero (art. 7 LOCl). Rientrano in questa categoria in particolare le reti termiche e gli accumulatori termici a lungo termine. L'articolo 7 promuove laddove opportuno lo sfruttamento dei potenziali nazionali delle fonti di calore ambientale (incl. geotermia), del calore residuo e della biomassa nelle reti termiche. Gli accumulatori termici a lungo termine (denominati anche «accumulatori di calore stagionali») sono intesi a sfruttare il calore residuo inevitabile e il calore estivo in eccesso, offrendo così una flessibilità supplementare per una struttura energetica ottimale della rete termica allacciata.

La verifica delle domande è affidata alla stessa segreteria (ITINERO) responsabile dell'attuazione operativa di cui all'articolo 6 LOCl.

4 Sovvenzionabilità

4.1 Diritto di presentare domanda

Possono presentare una domanda di copertura i gestori o proprietari pubblici di opere infrastrutturali pubbliche di Cantoni, Città e Comuni oppure le imprese (cfr. rapporto espl. art. 21).

Sono considerate «pubbliche» ai sensi della legge le opere infrastrutturali che, per le loro dimensioni, possono essere utilizzate da un gran numero di persone e quindi dalla collettività o da una parte di essa, si sviluppano per ampie parti sul suolo pubblico o dipendono direttamente dalle risorse pubbliche nel sottosuolo (ad es. acque sotterranee). Possono essere previste restrizioni all'accesso per i clienti solo per motivi tecnici o economici (cfr. rapporto espl. art. 21).

4.2 Rischi coperti

Possono essere coperti solo i rischi di cui all'articolo 21 capoversi 2 e 3. Ai fini di una migliore comprensione, sono illustrati alcuni casi tipo.

a. Reti termiche:

- Limitazione permanente o cessazione permanente della fonte di energia termica. Può trattarsi, ad esempio, del prosciugamento o della drastica riduzione delle riserve di acque sotterranee, ma anche di una variazione inaspettata del livello di temperatura di una fonte di calore ambientale.
- Cessazione del prelievo di energia termica di uno o più clienti che rappresentano almeno 2 MW di potenza all'anno o più del 20 per cento della produzione totale annua di energia termica. La condizione è che l'utenza abbia in precedenza effettivamente prelevato energia termica. La cessazione del prelievo di energia termica viene calcolata basandosi sui precedenti dati sul consumo dell'utenza, tenendo conto della correzione climatica. In questo contesto possono essere adottati gli esempi di chiusure di attività oppure di riconversioni (non misure di efficienza energetica, risanamento termico, riduzione dei gradi-giorni o altri eventi prevedibili).

b. Accumulatore termico a lungo termine:

- Mancato doppio utilizzo della superficie di un bacino di stoccaggio interrato. Se la superficie è stata utilizzata, ad esempio, per impianti sportivi e questa utilizzazione non può più essere mantenuta (perché l'associazione si scioglie o si sposta), vengono meno gli utili e potrebbero essere necessari investimenti per la trasformazione.
- Mancato raggiungimento dell'efficienza di stoccaggio annua di oltre il 15 per cento. Se, ad esempio, l'accumulo termico nella falda acquifera perdesse energia termica a causa di una variazione imprevedibile dei bacini sotterranei, le relative misure di adeguamento potrebbero causare dei costi oppure diminuirebbe la redditività dell'accumulatore.

4.3 Progetti meritevoli di promozione

Il diritto alla promozione di progetti è basata in linea di massima sugli articoli 21, 22, 23 e seguenti, 27 capoverso 3 OOCli.

Sono coperti solo i rischi che esulano dalla sfera d'influenza dei responsabili dell'impianto e della pianificazione e che pertanto risultano difficilmente calcolabili o evitabili per quest'ultimi. I progetti devono soddisfare i seguenti **requisiti minimi**:

a. Reti termiche (art. 22 OOCli):

- Prova del raggiungimento della dimensione minima della nuova costruzione o del potenziamento della rete (almeno 1000 MWh di prelievo di energia utile all'anno e 0,5 MW di potenza).
- Dimensionamento adeguato; in merito è disponibile (non in italiano) ad esempio il manuale «Planungshandbuch Fernwärme» oppure può essere d'aiuto la pianificazione energetica comunale.
- Per quanto riguarda la produzione di energia termica, la quota fossile massima è del dieci per cento. Le disposizioni sui vettori energetici fossili corrispondono a quelle per l'inventario comunitario dei gas serra. Biocombustibili «virtuali», documentati solo mediante certificati, sono pertanto valutati come vettori energetici fossili.

b. Accumulatori termici a lungo termine (art. 23 OOCl):

- L'accumulatore termico deve effettuare al massimo due cicli di accumulo completi all'anno. La copertura comprende sia l'accumulo di calore che l'accumulo di freddo, o la combinazione di entrambi, per un periodo prolungato di diversi mesi o nel corso delle stagioni (dall'estate all'inverno e viceversa). Di norma, nell'esercizio regolare sono ammessi fino a due cicli di accumulo all'anno (carico nei mesi estivi, scarico nei mesi invernali) con fasi di carico e scarico intermedio, ad esempio per far fronte ai picchi di carico.
- Attestazione di un nuovo doppio utilizzo della superficie dei bacini di stoccaggio interrati.
- Ad eccezione del calore residuo inevitabile, l'energia termica da accumulare non deve provenire da processi di combustione. L'inevitabilità del calore residuo è da intendersi in un'ottica di redditività e può essere accertata mediante un'indagine idonea alla situazione, per esempio analisi Pinch, concetti alternativi di raffreddamento con Free-Cooling/Geocooling, ecc., oppure con analisi della redditività di valorizzazione/riciclaggio/stoccaggio rispetto all'incenerimento diretto.

4.4 Esclusione dalla copertura

Criteri di esclusione dalla copertura dei rischi qui di seguito:

- **Rischi che sono o possono essere coperti in altro modo** (art. 21 cpv. 2, art. 22 cpv. 2 e art. 23 cpv. 2). I rischi già coperti da altri incentivi non possono essere assicurati ulteriormente. Inoltre, la copertura dei rischi secondo l'articolo 7 LOCl non sostituisce le assicurazioni su base privata; se un rischio può essere coperto a condizioni ragionevoli da assicurazioni su base privata, è esclusa una copertura da parte della Confederazione.
- **Progetti non idonei al mercato** (art. 21 cpv. 3 lett. a OOCl). In questo caso la verifica viene effettuata sulla base di un piano aziendale o di un piano di redditività. La prova dell'idoneità per il mercato deve tenere conto anche dei provvedimenti adottati per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050.
- **Progetti che non favoriscono il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero** (art. 21 cpv. 3 lett. a OOCl). Da un lato, questo deve essere dimostrato illustrando il percorso previsto per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050, che deve comprendere sia gli aspetti tecnici che quelli economici. Nel caso di nuovi allacciamenti o di un potenziamento della rete, occorre inoltre dimostrare che la quota di energia fossile nella rete non sia superiore alla quota fossile (media degli ultimi tre anni) in caso di sostituzione di impianti di riscaldamento all'interno dello stesso gruppo target delle future utenze. La rinnovabilità va intesa secondo l'inventario comunitario dei gas serra.
- Nel caso delle **reti termiche** non possono essere fatti valere i seguenti motivi per un caso di danno (art. 21 cpv. 4 lett. a OOCl):
 - a. se motivi tecnici hanno causato un guasto alla fonte di energia termica, come ad esempio un dimensionamento insufficiente e indagini preliminari mal interpretate o insufficienti, oppure nel caso di un guasto delle installazioni tecniche, non è prevista una copertura;
 - b. se aumentano i costi per l'acquisto del vettore energetico, ad esempio a causa della scarsa disponibilità sul mercato, non si tratta di un danno ai sensi della presente copertura (contratti d'acquisto a lungo termine possono mitigare tale rischio);
 - c. le fonti di energia termica a combustibili fossili sostitutive (salvo il caso di una soluzione transitoria che dopo massimo 24 mesi deve essere sostituita da una fonte di energia termica permanente) non sono contemplate nel quadro della presente copertura.
- Analogamente alle fonti di energia termica, anche per gli **accumulatori termici a lungo termine** viene esclusa la copertura se l'efficienza di stoccaggio non è raggiunta per motivi tecnici (art. 21 cpv. 4 lett. b OOCl).

- **Sonde geotermiche o campi di sonde geotermiche** devono avere una dimensione minima per funzionare in modo adeguato con una rete termica; per questo motivo non viene prestata copertura se la potenza è inferiore a **300 kW** (art. 21 cpv. 3 lett. b OOCli).
- Non viene prestata copertura nemmeno se il rischio è subentrato a causa di **difetti nella pianificazione, nella realizzazione o nell'esercizio o se il rischio è subentrato per colpa propria (art. 27 OOCli)**. Il diritto di copertura decade se il gestore non rispetta l'**obbligo di diligenza** (cfr. art. 26 OOCli).
- Non sono coperti i **programmi di prospezione del sottosuolo** delle risorse che possono essere utilizzate per scopi termici (acque sotterranee, profili di roccia con conducibilità termica). (Non è tuttavia esclusa una combinazione con altri strumenti di promozione, ad esempio prescrizioni della legislazione in materia di energia e di CO₂ per lo sfruttamento diretto della geotermia o per la produzione di elettricità, che contempla la caratterizzazione del sottosuolo e dei potenziali disponibili).

Non viene prestata copertura dei rischi per i danni che comportano un obbligo di pagamento inferiore a 250 000 franchi per la Confederazione (**soglia minima**).

5 Ammontare e durata della copertura

La copertura dei rischi copre al massimo il **50 per cento dei costi computabili**, ossia fino a un **massimo di 5 milioni** di franchi per rete termica o accumulatore termico a lungo termine (art. 25 cpv. 1 OOCli). La copertura dei rischi è limitata a **15 anni a partire dalla messa in servizio** (art. 25 cpv. 2 OOCli).

È possibile ottenere una copertura per un consorzio composto da rete termica e accumulatore termico a lungo termine, se entrambi soddisfano i presupposti richiesti.

Per il calcolo dei **costi computabili** (art. 21, 22, 23 segg. OOCli) possono essere fatti valere solo costi che non sono inclusi in finanziamenti pubblici di altro tipo.

a. Sono considerati costi computabili per le reti termiche (art. 22 cpv. 2):

- I costi per la sostituzione della fonte di energia termica. Ciò può verificarsi se, ad esempio, nel quadro dell'impiego del calore residuo l'impresa fornitrice non riesce a fornire del tutto o non nella quantità richiesta il calore residuo ed è necessario sfruttare una nuova o ulteriore fonte di energia termica per garantire l'esercizio della rete termica.
- Nel caso in cui non sia possibile alcuna sostituzione, si fa capo ai costi d'investimento non più ammortizzabili.
- Nel caso di cessazione permanente del prelievo di energia termica di uno o più clienti, sono computati i relativi costi d'investimento non più ammortizzabili. Servono come base i valori medi del consumo che tengono conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici dell'utenza nei cinque anni precedenti o, se non è possibile, di un periodo adeguato in cui è stata prelevata energia termica. Inoltre, si considera il potenziale di allacciamento di nuove utenze e una riutilizzazione dei punti di consumo interessati.

b. Sono considerati costi computabili per gli accumulatori termici a lungo termine (art. 23 cpv. 2):

- I costi per una sostituzione qualora venga meno il doppio utilizzo dei bacini di stoccaggio interrati. Se non è possibile una sostituzione, si può tenere conto di una parte degli utili minori derivanti dalla cessazione del doppio utilizzo.
- I costi d'investimento non più ammortizzabili nel caso di insufficiente capacità di accumulo. Questi devono essere determinati tenendo conto della tipologia di impianto, del volume utile definito, dei risultati del programma di prospezione e della rilevanza della(e) fonte(i) energetica(che) utilizzata(e) per l'energia termica immagazzinata. Possono essere fatti valere anche i costi per eventuali misure correttive o di miglioramento necessarie per ripristinare l'efficienza di stoccaggio (ad es. estensione del monitoraggio delle acque sotterranee nel caso di sistemi di accumulo termico nella falda acquifera).

Il calcolo preciso dei costi computabili dipende fortemente dalla situazione locale e può rivelarsi molto complessa nei singoli casi. È quindi importante notificare tempestivamente eventuali danni alla segreteria e consultare il servizio specializzato su come procedere.

6 Presentazione delle domande

6.1 Osservazioni generali

Le domande complete devono essere presentate all'Ufficio federale dell'energia (UFE). Per ottenere ulteriori informazioni sui criteri che devono essere soddisfatti per la copertura, il richiedente può rivolgersi alla segreteria prima di presentare la domanda. In nessun caso la segreteria effettua tuttavia una valutazione preliminare del progetto o garantisce la concessione di una promozione.

L'UFE mette a disposizione la documentazione per la presentazione della domanda. Si raccomanda di presentare all'UFE la domanda completa, inclusi gli allegati, [attraverso una piattaforma elettronica per la trasmissione di affari e documenti](#). La piattaforma elettronica certificata (PrivaSphere) consente una comunicazione sicura tra i richiedenti e l'UFE. La segreteria incaricata dall'UFE coordina quindi le fasi successive, conferma al richiedente la ricezione della domanda e risponde a eventuali domande in merito.

6.2 Termini

La domanda deve essere presentata all'UFE al momento della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia o, se non occorre alcuna autorizzazione edilizia, quando il progetto è pronto per la realizzazione.

Le domande possono essere presentate solo fino al 30 agosto 2030. Le coperture possono essere concesse solo fino al 31 dicembre 2030.

La durata della copertura è di al massimo 15 anni a partire dalla messa in servizio.

La messa in servizio deve avvenire entro tre anni, su richiesta è possibile prorogare tale termine, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2033.

6.3 Requisiti relativi alle domande

La domanda deve comprendere tutte le informazioni e prove necessarie per la valutazione (art. 24 cpv. 2 OOCli). Per semplificare la procedura, saranno messi a punto degli appositi formulari di domanda che inizialmente saranno disponibili solo su richiesta ma, una volta concluso l'allestimento della segreteria, anche online. La domanda deve contenere nello specifico:

(1) Dati del richiedente:

- organigramma (responsabilità, proprietari, gestori, ecc.),
- indirizzo, nome del proprietario, gestore, ecc.;
- eventualmente nome del rappresentante nei confronti di chi eseguirà i lavori.

(2) Indicazione se si tratta di una domanda per una rete termica o per un accumulatore termico a lungo termine. Le domande per le reti termiche e gli accumulatori termici a lungo termine devono essere presentate separatamente. Per gli impianti a ciclo combinato è possibile ottenere due coperture.

(3) Descrizione del progetto, incluse le indicazioni sul corretto dimensionamento:

- sede, inizio dei lavori di costruzione, prevista messa in servizio;
- descrizione quantitativa, qualitativa e geografica delle fonti energetiche e degli impianti di stoccaggio di energia;

- indicazioni quantitative, qualitative e geografiche sull'estensione della rete e sui clienti allacciati e gli allacciamenti previsti (con e senza impegno dei clienti);
- scadenziari per l'allacciamento e indicazioni sulla realizzazione esterna o interna dei lavori necessari;
- valutazione del rischio (calcolo delle probabilità, piano di mitigazione).

Indagini preliminari per serbatoi geologici e fonti di calore (indagini geoidrologiche, geologiche, analisi dei carotaggi, ecc., simulazioni, prove Tracer/Marker, prove di pompaggio).

- a. Per reti termiche – descrizione di infrastrutture nuove ed esistenti:
 - estensione geografica, lunghezza, lunghezza su un fondo pubblico, diametro delle condotte e isolamento, livelli di temperatura (anche se variabile o costante);
 - elenco di tutte le fonti termiche (geotermia, acque sotterranee, aria, fiume, lago, legno, biogas, altre biomasse, calore residuo da ..., altro), sede, anno di costruzione, messa in servizio, profilo di impiego, potenza, quantità di energia (attuale e in fase di potenziamento finale);
 - descrizione dei clienti, punti di utenza, potenze, data dell'allacciamento.
- b. Per accumulatori termici a lungo termine:
 - tipo di impianto di stoccaggio (acque sotterranee, accumulatore sotterraneo naturale, accumulatore sotterraneo realizzato, accumulatore chimico, altro) e mezzo di accumulazione (acqua, terra, acqua e terra, accumulatore PCM, altro);
 - potenza e dimensione degli impianti di stoccaggio, perdite, livelli di temperatura e descrizione delle modalità d'esercizio;
 - fonti energetiche (potenza, quantità di energia, origine dell'energia);
 - piano d'investimento. Nel caso di accumulatori termici a lungo termine, basati sull'utilizzo diretto del sottosuolo, devono essere contemplati anche i costi minimi di sorveglianza;
 - nel caso di accumulatori termici a lungo termine impostati sull'utilizzo diretto del sottosuolo (accumulo termico nelle acque sotterranee o nella roccia, ecc.), nel quadro della valutazione della fattibilità deve essere garantito che la determinazione delle caratteristiche del sottosuolo sia avvenuto secondo lo stato della tecnica;
 - nel caso di accumulatori termici a lungo termine nel sottosuolo (underground thermal energy storage – UTES), occorre fornire la prova dei risultati di un programma di prospezione con indicazione delle rilevanti condizioni geologiche e idrogeologiche, incluse le incertezze nonché eventuali misure di accompagnamento (ad es. monitoraggio, modellizzazione).

(4) Costi d'investimento e piano di redditività dell'impianto:

- a. costi d'investimento e piano d'investimento, WACC, durata degli ammortamenti, entrate, costi d'esercizio, allacciamento di acquirenti, investimenti per il raggiungimento del saldo netto pari a zero, tariffe, ecc.;
- b. devono essere presi in considerazione diversi scenari per l'evoluzione dei prezzi dei vettori energetici impiegati e per la diminuzione del fabbisogno di calore dovuto ai cambiamenti climatici e al risanamento degli edifici utilizzati.

(5) Prova del raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 secondo l'articolo 3 LOCl (dovrebbe essere già inclusa nei documenti di cui sopra, in questo caso sono consentiti riferimenti a questi ultimi):

- a. dettagli tecnici sulle modalità di raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero;
- b. piano d'investimento;
- c. percorso per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero deve essere parte integrante del calcolo della redditività.

(6) Ulteriori documenti e informazioni supplementari.

- (7) I richiedenti devono confermare che non sussistono altre possibilità di assicurazione a condizioni adeguate (art. 18 cpv. 2).

7 Procedura di aggiudicazione

7.1 Esame delle domande e decisione

Le domande vengono trattate secondo l'ordine d'arrivo. La data di trasmissione della domanda è determinante per la valutazione e l'impegno degli incentivi.

L'UFE statuisce mediante decisione se erogare aiuti finanziari e, in caso affermativo, in quale misura. In questo contesto può disporre condizioni e modalità. Se è probabile che una domanda venga respinta e il richiedente non ne comprende i motivi consultando le basi giuridiche e i documenti di esecuzione, ha la possibilità di prendere posizione prima del rigetto della domanda (obbligo di sentire la parte).

7.2 Revoca e restituzioni

L'UFE può revocare una decisione sull'aiuto finanziario e chiedere la restituzione (cfr. art. 28–30 LSu¹).

7.3 Monitoraggio, reporting e obblighi di trasparenza

Per coloro cui è stata accordata una copertura dei rischi vige l'obbligo di riferire periodicamente in merito allo stato del progetto o alla situazione sul fronte dei rischi (art. 26 cpv. 1 lett. a OOCli).

Il reporting alla segreteria avviene una volta all'anno e deve comprendere almeno i seguenti punti:

- stato di avanzamento del progetto, compresi eventuali ritardi, dati energetici chiave e dati finanziari;
- prova che l'investimento o il finanziamento venga adeguatamente ammortizzato.

L'UFE/la segreteria mette a disposizione un modello.

Devono essere comunicate tempestivamente la messa in servizio delle opere infrastrutturali assicurate e le **variazioni sostanziali** delle basi su cui poggia la copertura (art. 26 cpv. 2 lett. b OOCli). Con ciò s'intendono in particolare le trasformazioni e le nuove costruzioni nonché le variazioni sostanziali nella situazione di rischio.

L'UFE/la segreteria o terzi da esso/a incaricati deve potere consultare i documenti e avere accesso ai locali.

8 Insorgenza del rischio

8.1 Processo

Il subentrare di un rischio dev'essere comunicato tempestivamente e al più tardi entro 60 giorni dall'evento alla segreteria (art. 27 cpv. 1 LOCl).

¹ Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi) RS 616.1.

Devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per la verifica del danno (art. 23 cpv. 2 OOCli), in particolare la descrizione del danno, immagini, eventi che hanno portato al danno, costi computabili.

Dopo avere consultato il servizio specializzato dell'UFE la segreteria incarica uno o più esperti interni o esterni incaricati di questo compito di verificare la fattispecie. Gli esperti hanno gli stessi diritti spettanti all'UFE, anche se si tratta di persone esterne.

Il richiedente, d'intesa con l'esperto, deve richiedere uno o più preventivi dei costi.

8.2 Versamento

Il richiedente deve indicare e documentare l'eventuale ammontare dei costi non ammortizzabili o di un acquisto sostitutivo. Durante la verifica da parte degli esperti possono essere richiesti ulteriori documenti. L'importo del versamento viene calcolato in base ai costi computabili. Questi possono essere addebitati alla Confederazione. I dettagli relativi alla fatturazione saranno comunicati a tempo debito.